



CIRCOLARE N.61/81

Roma, 4 giugno 1981

Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale

DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO

DIV. VII

Prot. N.° 22051/AO

Allegati

- ~~AGLI~~ AGLI ISPETTORATI REGIONALI
PROVINCIALI DEL LAVORO

LORO SEDI

- Alle REGIONI

LORO SEDI

Risposta al f. N.°
del

OGGETTO : Applicazione della circolare n.46 del 12 giugno
1979 concernente la normativa tecnica per la
prevenzione dei rischi da ammine aromatiche nel
le industrie.

- All'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER
l'INDUSTRIA CHIMICA
Via Fatebenefratelli, 18
MILANO

- All'A.S.A.P.
Via due Macelli, 66

ROMA

- Alla CONFEDERAZIONE GENERALE
DELL'INDUSTRIA ITALIANA
V.le dell'Astronomia, 30

ROMA

- Alla FEDERAZIONE UNITARIA LA-
VORATORI CHIMICI - FULC
Via Bolzano, 16

ROMA

- Alle ORGANIZZAZIONI SINDACALI
DEI LAVORATORI

ROMA

- Alle ORGANIZZAZIONI SINDACALI
DEI DATORI DI LAVORO

LORO SEDI

e, per conoscenza:

- Alla PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI - Gabinetto

ROMA

- Al MINISTERO DELLA SANITA'

ROMA

- Al MINISTERO DELL'INDUSTRIA,
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
D.G.P.I.

PAS/



Roma,

19

Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale
DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO

Prot. N.º
Allegati

OGGETTO

- ~~Al~~ ISTITUTO SUPERIORE DI
SANITA' - Lab. Igiene del Lavoro

ROMA

- Al SERVIZIO CENTRALE DELL'ISPEI
TORATO DEL LAVORO

SEDE

Ripostato al N.º
- All'ISPEI TORATO MEDICO CENTRALE
del

SEDE

- All'ENTE NAZIONALE PREVENZIONE
INFORTUNI - Via Alessandria 220

ROMA

- All'INTERSIND
Via Cristoforo Colombo 98

ROMA

- All'Istituto di Medicina del la-
voro dell'Università di

MILANO

- All'ISTITUTO DI MEDICINA DEL LA-
VORO DELL'UNIVERSITA' DI

PAVIA

Con la circolare n.46 del 12 giugno 1979 indicata in oggetto, que-
sto Ministero ebbe a disciplinare, in osservanza dei principi di sicu-
rezza e di igiene sanciti nel D.P.R. 19 marzo 1956, n.303, ed in forma
tecnicamente più aderente alle situazioni concrete, l'impiego e la la-
vorazione delle ammine aromatiche nelle industrie per la prevenzione
dei rischi contro il cancro.

L'applicazione pratica della disciplina suddetta ha dato luogo
a difficoltà interpretative e di esecuzione sia in relazione al campo
di applicazione sia in relazione ai limiti della vigilanza pubblica nel-
le industrie interessate, per cui è apparso indispensabile integrare le
prescrizioni impartite con nuove e più specifiche disposizioni, concor-
date con le parti sociali, gli esperti del settore e i dicasteri interesi-
sati, che già avevano contribuito alla formulazione dei criteri tecnici
riportati nella circolare in oggetto - che di seguito si riportano.

./.

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - 3
Le presentazioni per ogni lettera vanno consegnate e indicate nella risposta
al N.º di protocollo. La Direzione a cui si risponde

che la lettera della circolare n.46 del 12 giugno 1979 prevede per gli stabilimenti ed i laboratori ove i composti sopra indicati sono fabbricati, usati, manipolati, utilizzati o sono comunque presenti nel ciclo lavorativo, anche come intermediari di reazione o prodotti collaterali, tra i fattori che determinano in concreto le singole situazioni di rischio che occorrerà tenere in considerazione nell'adeguare, ove il caso lo richieda, le misure preventive alle situazioni particolari, ricorrendo, secondo quanto previsto dalla circolare, all'accordo con le parti sociali e dando applicazione, per l'emanazione delle disposizioni, al disposto dell'articolo 10 del D.P.R. 19 marzo 1955 n.520, si ritiene opportuno segnalare le caratteristiche fisiche dei prodotti, la loro concentrazione nelle miscele o soluzioni e l'entità dell'esposizione da parte dei lavoratori addetti.

E' infatti da tenere presente che il rischio al quale si trova esposto un lavoratore nell'impiego di un prodotto dipende non soltanto dalla tossicità intrinseca di quest'ultimo, ma anche, in misura assai ampia, dal fatto che detto prodotto mostri una volatilità più o meno elevata, sì da dar luogo, in conseguenza, ad un'emissione di vapori più o meno spinta, dallo stato di aggregazione nel quale esso si trova (cioè a seconda che esso sia un liquido od un solido e, in questo secondo caso, se in forma di massa compatta, o in scaglie, o in forma pulverulenta), stato dal quale dipendono la possibilità e la misura di una sua penetrazione nell'organismo umano per una delle comuni vie di assunzione (inalatoria, orale o percutanea), o ancora dall'essere il prodotto in forma libera o dal trovarsi esso in soluzione o miscelato con altri prodotti - sì che risultati proporzionalmente ridotta la misura della sua presenza nelle emissioni di dette soluzioni o miscele - oppure incorporato in un supporto liquido o solido che ne limiti o ne impedisca la

po e nella durata, come ad esempio nel caso, assai tipico e frequente, dei laboratori di ricerca e di analisi.

In questi assai spesso l'uso di determinate sostanze può avvenire in quantitativi ridotti o per periodi circoscritti di tempo, mentre la possibilità di disporre in essi di apprestamenti di sicurezza adeguati al caso (cappe aspiranti, glove-boxes, etc.) può far sì che venga valutata l'opportunità di escludere l'applicazione di talune disposizioni.

3. Relativamente all'applicazione della norma alle ammine aromatiche del terzo gruppo, in considerazione del numero assai elevato, del quale si rende a tutt'oggi assai difficile una stima, di sostanze che in tale gruppo risultano incluse, al fine di una migliore praticabilità della norma che prevederebbe, per ciascuna di tali sostanze, l'applicazione di tutte le misure previste per la "zona sorvegliata", secondo quanto stabilito al punto 4.3 della normativa tecnica, si ritiene che, dopo previa valutazione delle singole situazioni lavorative ed accordi con le parti sociali, per talune sostanze possa essere talora rinunciato ad alcuni di tali obblighi, vale a dire a quello dell'istituzione di un registro turnazioni e compiti, previsto al punto 3.3.15 ed a quello, di cui al punto 3.3.2, relativo al tipo dei contenitori da impiegarsi ed all'etichettatura, fermo restando tuttavia l'obbligo generale di contrassegnare prodotti pericolosi derivante al datore di lavoro dal disposto degli articoli 18 del D.P.R. 19 marzo 1956 N.303 e del D.P.R. 27 aprile 1955, n.547, in combinazione con le regole emanate con la Legge 29 maggio 1974 n.256.

La possibilità di simili esenzioni può peraltro riguardare soltanto le sostanze per le quali, in base alla struttura molecolare, risulti attenuato, nel contesto dell'intera molecola, il carattere di "ammina aromatica", ritenuto responsabile del tipo di azione cancerogena verso la quale si indirizza la strategia preventiva. Pertanto esse non potranno essere applicate a composti del se

to in cui la normativa vigente ne prevede l'obbligo.

5. Sul modo di attuare una disposizione specifica, per altro di notevole rilievo ai fini di un'efficace prevenzione primaria, vale a dire l'etichettatura degli imballaggi delle ammine aromatiche, i quali, in base a quanto previsto al punto 3.3.2 devono essere "etichettati secondo le disposizioni della legislazione vigente" si ritiene utile, ai fini di un'univoca e corretta attuazione di tale disposto, illustrare brevemente il complesso di norme attualmente esistenti al riguardo.

La vigente legislazione in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro prevede, in base al combinato disposto dell'articolo 18 del D.P.R. 19 marzo 1956 n.303 e dell'articolo 355 del D.P.R. 27 aprile 1955 n.547, che "i recipienti ove sono custodite materie prime non in corso di lavorazione, prodotti o rifiuti che abbiano proprietà tossiche o caustiche o sono comunque conservati prodotti o materie pericolosi devono portare una scritta che indichi il contenuto ed indicazioni e contrassegni allo scopo di renderne nota la natura e la pericolosità".

La successiva legge 29 maggio 1974, n.256, che reca norme dettagliate, valide sul piano comunitario, per l'etichettatura degli imballaggi di prodotti dotati di proprietà pericolose (indicati, in base a precise definizioni che la stessa legge riporta all'articolo 2, primo comma, come "sostanze" e "preparati" pericolosi), norme dirette alla protezione di chi impiega tali prodotti, in particolare di quanti, durante il lavoro, vengano a contatto con essi, fornisce al datore di lavoro precise modalità attuative del disposto che i due articoli di legge in precedenza citati esprimono in termini molto generali.

Sono infatti indicate, mediante specifiche definizioni (articolo 4, secondo comma) le varie classi di pericolosità nelle quali ripartire, in base alla natura delle proprietà possedute ed alla mag-

compaia una scritta del tipo: "Ammine aromatiche del gruppo..... serie..... conservare e lavorare in zona controllata/altamente sorvegliata/sorvegliata" ed il riferimento: "Vedi Circolare del Ministero del Lavoro n.46 del 12 giugno 1979".

Per le rimanenti ammine aromatiche, per le quali non è stata ancora armonizzata l'etichettatura sul piano comunitario, l'obbligo di etichettatura al quale il datore di lavoro è tenuto in base al D.P.R. 27 aprile 1955 n.547 e 19 marzo 1956 n.303 potrà trovare adempimento in via provvisoria, e fintanto che le stesse sostanze non verranno classificate individualmente mediante futuri aggiornamenti del Decreto ministeriale 17 dicembre 1977, applicando un tipo di etichettatura standard, calibrata, per quanto riguarda il rischio tossico, sulle indicazioni e sulle prescrizioni della stessa circolare n.46 del 12 giugno 1979. Tale etichettatura standard, che non esonera dall'obbligo di indicare con i contrassegni e le indicazioni previsti dalla legge 29 maggio 1974 n.256 le altre eventuali proprietà pericolose delle sostanze stesse delle quali si sia ragionevolmente a conoscenza (cioè risulti che le sostanze siano anche corrosive, o irritanti, o esplosive o facilmente infiammabili, o infiammabili) prevede quanto segue:

- I) per le ammine aromatiche classificate nel gruppo I e nella serie I del gruppo II - anche quando presenti in soluzioni, o in miscele, o come impurezze rilevanti:
- la denominazione chimica (oppure, per i coloranti, il numero di Color Index;
 - il contrassegno del teschio su ossa incrociate (in nero su fondo arancione) accompagnato dall'indicazione "Tossico"
 - come indicazione di rischio la scritta: "Ammine aromatiche del Gruppo.....Serie....."
 - come raccomandazione sulle cautele da adottare la frase: "Conservare e lavorare in zona.....(a seconda dei casi:"controllata o

A L L E G A T O

Elenco riveduto delle sostanze appartenenti ai gruppi I e II della circolare ministeriale n.46 del 12 giugno 1979

G R U P P O I

Serie 1

Appartengono a questa serie le seguenti ammine aromatiche:

- 4,4' - diaminobifenile
- 4 - aminobifenile
- 2 - naftilamina
- auramina (produzione)
- fucsina (C.I. 42510) (produzione)
- safranina T (C.I. 50240) (produzione)
- 3,3' - dicloro - 4,4' -diaminobifenile
- 2 - metilbenzenamina

Serie 2

Appartengono a questa serie le seguenti ammine aromatiche:

- N,N - dimetil-4- (fenilazo) -benzenamina
- 4 - (fenilazo) - benzenamina
- 2 - metil -4- [(2-metilfenil)azo] -benzenamina.
- 4,4' -metilenbis - (2-clorobenzenamina)
- N,N -dimetil -4- [(3-metilfenil)azo] -benzenamina
- 2 - fluorenamina
- 4' - fluoro -4- aminobifenile
- 2'.3 -dimetil -4- aminobifenile
- C.I. 42090
- C.I. 45170
- 4 - amino -2- nitrofenolo
- 5 - nitro -2- metossibenzenamina

e le seguenti sostanze:

- N - fluoren -2- il -acetamide
- N - (4-idrossifenilacetamide)
- N,N' - fluoren -2,7 -ilenbisacetamide
- Acido N- fluoren -2- il -acetoidrossamico
- N - metil -N-nitrosobenzenamina
- C.I. 16150
- C.I. 16155

non rispondenti alla definizione di "amina aromatica" riportata al punto 3.2.1. della normativa tecnica.

Serie 3

Appartengono a questa serie le seguenti ammine aromatiche:

3,3' - dimetossi - 4,4' -diaminobifenile
3,3' - dimetil - 4,4' - diaminobifenile
4,4' - ossabis -(2-clorobenzenamina)
N - fenil - 2 - naftilamina
4,4' -metilene -bis- (2-metilbenzenamina)
N - metil - 4 - (fenilazo) - benzen. amina
N,N - dimetil - 4 - stilbenamina
N,N' - dimetil - 4 - [(3 -metilfenil)azo] -benzen. amina
2 - metossi -4-(fenilazo) benzen. amina
C.I. 23850
C.I. 42640
C.I. 42053
C.I. 42085
C.I. 42095
C.I. 42045

e le seguenti sostanze:

4' - stiril -acetanilide
Acido N-fluoren -3- 11 - acetoidrossamico
N,N' -diacetil -4,4'- diaminobifenile

non rispondenti alla definizione di "ammina aromatica" riportata al punto 3.2.I. della normativa tecnica.

GRUPPO II

Serie 1

Appartengono a questa serie le seguenti ammine aromatiche:

2,4,5 - trimetilbenzenamina
4 - metilbenzenamina
2,4 - diaminometilbenzene
4,4' - tiobis -(benzenamina)
4,4' - ossabis -(benzenamina)
1 - naftilamina
4 - (fenilazo) - 1,3 -benzondiamina . HCl
4 - cloro - 2 - metilbenzenamina
3 - metil - 2 - naftilamina
2,3 - dimetil - 4 - (fenilazo) - benzenamina
2,5' - dimetossi - 4 - stilbenamina
2 - amino -4,5- dimetilfenolo

1 - idrossi - 2 - naftilamina
6 - idrossi - 2 - naftilamina
3 - idrossi - 4 - aminobifenile
4' - idrossi - 4 - aminobifenile
4' - metossi - 4 - aminobifenile
2 - metil - 4 - aminobifenile
4' - nitro - 4 - aminobifenile
4 - (4'-idrossifenil)azo -benzenamina
2 - dibenzofuranamina
6 - crisenamina
acido 2-amino - 3 -idrossibenzoico
2 - metossi - 3 - dibenzofuranamina
2,7 - fluorendiamina
C.I. 23860
C.I. 11390
C.I. 45160

e le seguenti sostanze:

C.I. 14600
C.I. 26105
C.I. 16185

non rispondenti alla definizione di "ammina aromatica" riportata al punto 3.2.1. della normativa tecnica.

Serie 2

Appartengono a questa serie le seguenti ammine aromatiche:

2,4 - dimetilbenzenamina
2,5 - dimetilbenzenamina
Acido 3 - aminobenzoico.